



PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

Area Ambiente

*Servizio Pianificazione e gestione
faunistica-agricoltura*

2025 - 2029

DISCIPLINARE DEL PIANO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE (SUS SCROFA) NELL'ISOLA DI SAN PIETRO



Dott. Antonio Cossu

Dott. Maurizio Medda

SOMMARIO

Art. 1 Organizzazione territoriale delle attività di eradicazione del cinghiale 1

Art. 2 Personale da impiegare per le attività di eradicazione del cinghiale..... 1

Art. 3 Esercizio dell'attività di controllo numerico 1

Art. 4 Modalità di controllo numerico con abbattimenti 3

Art. 5 Gestione dei capi abbattuti..... 4

Art. 6 Gestione dei capi catturati 5

Art.7 Modalità di controllo mediante strutture di cattura 6

Art. 1 Organizzazione territoriale delle attività di eradicazione del cinghiale

1. In funzione delle priorità valutate ed accertate dalla Provincia del Sulcis Iglesiente a seguito dell'applicazioni delle disposizioni contenute nel Piano di eradicazione del cinghiale nell'isola di San Pietro, il territorio dell'isola di San Pietro può essere suddiviso in aree di intervento in funzione delle caratteristiche ambientali e delle criticità emerse dalla presenza della specie.
2. Le aree di intervento, o settori, verranno riportati su idonea cartografia, anche in formato digitale georeferenziato e messe a disposizione degli operatori e degli organi di vigilanza.

Art. 2 Personale da impiegare per le attività di eradicazione del cinghiale

1. Gli interventi di controllo numerico del cinghiale (abbattimenti e/o catture) saranno effettuati da cacciatori in possesso della qualifica di Coadiutore per il controllo del cinghiale a seguito del superamento di un esame di abilitazione successivo alla frequentazione di corsi di formazione approvati dall'ISPRA nel rispetto della normativa vigente.
2. É fatto obbligo ad ogni operatore di essere munito di Porto di Fucile per uso caccia in corso di validità e di specifica polizza assicurativa comprendente le attività di abbattimento selettivo di fauna selvatica in tempi, orari e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria.
3. Gli operatori volontari operano a titolo gratuito (salvo eventuali rimborsi previsti dall'amministrazione provinciale per operare in aree insulari come l'isola di San Pietro) ed esonerano la Provincia da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.
4. Il personale afferente alla Provincia del Sulcis Iglesiente, società private, operatori professionali, singoli professionisti o cooperative possono essere abilitati all'attività di controllo numerico del cinghiale ove abbiano acquisito specifiche competenze e formazione nella gestione della fauna selvatica come indicato da ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

Art. 3 Esercizio dell'attività di controllo numerico

1. La Provincia indicherà una figura tecnica (responsabile) con competenze tecniche in materia di gestione e pianificazione faunistica, con esperienza nella gestione del cinghiale, che dovrà confrontarsi con l'amministrazione provinciale e supervisionare e coordinare l'attività dei coadiutori, individuare le aree di intervento e cartografarle, individuare le attività gestionali da attivare nel territorio sulla base di quanto indicato dal Piano di Eradicazione.
2. La Provincia (o suo responsabile tecnico) stabilirà i criteri di assegnazione e di utilizzo delle diverse aree di intervento da parte dei singoli e/o gruppi di Coadiutori, individuerà

in sinergia con i coadiutori un Referente e suo vice e due coordinatori che dovranno coordinare le attività di controllo tra i singoli coadiutori ed interagire con il personale della provincia, del CFVA e dell'ASL.

3. Il Referente, i coordinatori e i vice restano in carica 1 anno (prorogabili). L'amministrazione provinciale può revocare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio gli incarichi alle figure sopra citate qualora vengano ravvisati comportamenti difformi alle indicazioni del presente disciplinare o in contrasto con le disposizioni della provincia o del CFVA.
4. Per una corretta organizzazione degli interventi di controllo il Referente o i coordinatori creeranno un gruppo WhatsApp in cui includeranno tutti i numeri di telefono dei Coadiutori interessati e del responsabile.
5. Tutti i Coadiutori, prima di iniziare l'attività di controllo, sono tenuti a effettuare la comunicazione dell'uscita indicando l'ora di inizio ed il tipo di intervento che intendono esercitare al Referente e/o suo vice. Di conseguenza comunicheranno o il numero dell'appostamento, della zona ed eventuale mappale in cui è stato segnalato un danno da fauna selvatica. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver effettuato la comunicazione, prima dell'orario indicato di inizio dell'intervento, non possa effettuare l'uscita segnalata, deve immediatamente annullare l'uscita tramite lo stesso sistema telematico. Tutte queste informazioni (orario e luogo di inizio e fine operazioni) devono essere immediatamente comunicate dal coadiutore alla Sala Operativa del Corpo Forestale e di V.A., al numero di pubblica utilità 1515 o anche via WhatsApp a numero dedicato. Sarà il CFVA competente per territorio ad indicare le modalità di contatto più idonee per quanto riguarda la segnalazione degli interventi di controllo.
6. I Coadiutori che non posseggono uno smartphone devono effettuare la comunicazione dell'uscita al Referente mediante SMS o con una semplice telefonata vocale il quale inoltrerà i dati dell'uscita e dell'operatore interessato.
7. In tutti i casi di intervento con abbattimento, ciascun cacciatore deve raggiungere la propria postazione con l'arma scarica ed in custodia.
8. Nel caso di interventi da appostamento il coadiutore può muoversi all'interno di un raggio di tolleranza di 100 m (cento metri) se nel sito vengono registrati fonti di disturbo non prevedibili (presenza di cani pastore o vaganti, bestiame al pascolo).
9. Nel caso in cui si dovessero verificare imprevisti tali da inficiare le operazioni di controllo nel sito e/o nelle zone adiacenti, l'operatore annulla l'uscita con le stesse modalità descritte ai precedenti commi 5 e 6, e potrà effettuare una nuova prenotazione di uscita.
10. Durante l'esercizio del controllo tutti i Coadiutori sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza dettate dalla normativa venatoria vigente, in particolare per quanto riguarda le distanze da infrastrutture e fabbricati. Inoltre devono scrupolosamente valutare che:
 - il capo da abbattere sia perfettamente visibile;
 - la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, il proiettile colpisca il suolo scoperto a brevissima distanza;
 - non vi sia pericolo per le persone o per animali di specie diversa dal cinghiale.

11. Dopo l'abbattimento e prima di spostare la carcassa dal sito di abbattimento, il Coadiutore deve apporre al garretto di ciascun capo abbattuto il bollino identificativo inamovibile fornito dalla Provincia del Sulcis Iglesiente.
12. La Provincia predispone la scheda per il rilevamento dell'esito degli interventi di controllo e la pubblica sul proprio sito istituzionale.
13. Entro le 24 ore dalla fine di ciascun intervento di controllo ogni Coadiutore deve compilare la scheda di cui al comma precedente e consegnarla entro 2 giorni al proprio Referente e/o Coordinatore che provvederà a trasmetterla al Responsabile provinciale. L'esito del controllo, anche se negativo, dovrà essere sempre comunicato affinché si possa in qualsiasi momento avere il quadro numerico corrente per opportune valutazioni anche in merito all'efficacia dell'attività. Le schede possono essere inoltrate anche mediante foto su whatsapp per ridurre i tempi.
14. Il trattamento delle spoglie dei capi abbattuti si svolgerà nel rispetto delle disposizioni normative relative alla caccia del cinghiale in Sardegna.
15. Sarà cura dei Coadiutori effettuare le operazioni di prelievo di eventuali campioni da fornire ai medici Veterinari dell'ASL territoriale competente ai fini dei controlli igienico sanitari ritenuti opportuni.
16. Il C.F.V.A. nell'ambito dell'attività di controllo delle fasi esecutive riservatagli dalla legge, ha facoltà di richiedere alla Provincia di estromettere i coadiutori che non rispetteranno le indicazioni impartite ai fini dello svolgimento in sicurezza delle operazioni, o abbiano violato la normativa sull'esercizio venatorio o le norme previste dal Piano di eradicazione e dal suo disciplinare.

Art. 4 Modalità di controllo numerico con abbattimenti

1. Il controllo numerico con abbattimenti del cinghiale è consentito con arma a canna liscia di cal. 12 o, preferibilmente, con carabine con canna rigata di calibro non inferiore ai 5,6 mm, possibilmente munita di cannocchiale di mira. La scelta del calibro è commisurata alle specifiche di impiego, al teatro operativo, alla distanza di ingaggio del cinghiale, previa valutazione, di volta in volta, dal responsabile delle attività di controllo.
2. Il cacciatore che intende utilizzare una carabina ad anima rigata per il controllo del cinghiale con ottica e/o visori notturni o termici può accedere agli abbattimenti soltanto se in possesso di idonea certificazione di un poligono di tiro autorizzato rilasciata nell'anno solare di riferimento. Si considera tarata correttamente un'arma con la quale il cacciatore riesce a centrare con 4 colpi su 5 un bersaglio di 15 cm di diametro posto a 100 metri di distanza.
3. In caso di interventi in ore notturne è obbligatorio l'uso di carabine a canna rigata dotata di intensificatori di luce e/o di visori termici. In riferimento agli abbattimenti notturni, questi devono essere limitati ad aree agricole private, da postazioni fisse, in cui l'attività di controllo deve essere adeguatamente segnalata. Per ore notturne si intende a partire da un'ora dopo il tramonto, fino a un'ora prima del sorgere del sole (con riferimento a quanto stabilito dalle effemeridi). Il CFVA è chiamato a svolgere attività di vigilanza sulle fasi esecutive dei piani di contenimento, interfacciandosi con i servizi provinciali e

coordinando le azioni di altre forze dell'ordine o con competenze di polizia giudiziaria coinvolte nelle operazioni di controllo.

4. Ogni coadiutore potrà portare con sé un solo fucile.
5. Per la realizzazione del controllo numerico del cinghiale mediante abbattimento si possono adottare le seguenti modalità di intervento:
 - Abbattimento diurno e/o notturno da appostamento
 - Abbattimento mediante girata
 - Abbattimento mediante braccata
6. La scelta delle modalità di attuazione degli abbattimenti è in capo all'Amministrazione provinciale in relazione alle valutazioni di priorità e urgenza locali e sulla base di quanto indicato nel piano di eradicazione.
7. Per il controllo da appostamento, ovvero con la tecnica dell'aspetto, il cacciatore può utilizzare una postazione di sparo sopraelevata o a terra, in cui l'utilizzazione è consentita per la durata del periodo di controllo, salvo diritti di terzi.
8. Con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, le postazioni di tiro possono essere preventivamente individuate dal Referente delle attività rilevando le coordinate geografiche di ciascuna di esse. I punti sparo saranno così riportati su apposita cartografia da parte della Provincia e messi a disposizione del CFVA (o altre forze dell'ordine o di polizia locale) per eventuali verifiche. I punti sparo potranno essere modificati sulla base delle esigenze di controllo.
9. Il controllo mediante la tecnica della girata può essere effettuato in forma singola oppure in gruppo, costituito da un massimo di 8 cacciatori compreso il conduttore, con l'ausilio di 1 cane limiere.
10. Il controllo mediante la tecnica della braccata viene effettuato con le stesse modalità previste per la caccia al cinghiale dalla normativa regionale vigente.
11. Il Referente delle attività ed i coordinatori dovranno collaborare con la Provincia (o con il responsabile tecnico) ed il CFVA per l'individuazione cartografica delle zone da destinare ai tipi di intervento dei precedenti commi 9 e 10.
12. È fatto obbligo al coadiutore, durante le attività di controllo che prevedono l'abbattimento dei cinghiali, di indossare sempre almeno un indumento ad alta visibilità.
13. Prima dell'inizio di ciascun tipo di intervento di controllo con abbattimento i coadiutori coinvolti dovranno apporre sulle principali vie di accesso dell'area interessata dal controllo dei cartelli segnaletici ben visibili riportanti la seguente dizione: Provincia del Sulcis Iglesiente ATTENZIONE AREA DI CONTROLLO DEL CINGHIALE CON IMPEGNO DI ARMI DA SPARO

7U0QFN0C - 7U0QFN0C - 1 - 2026-01-09 - 0000262

Art. 5 Gestione dei capi abbattuti

1. La provincia comunica al Servizio ASL competente ed al CFVA territoriale:
 - Il nominativo dei coadiutori Referenti e dei suoi vice, responsabili del rispetto delle misure igienico sanitarie e dei rapporti con l'ASL.
 - Indirizzo, località e coordinate geografiche dei siti presso i quali vengono raccolti i capi abbattuti per essere eviscerati e macellati. Tali siti non possono essere coincidenti con aziende suinicole. Parti di carcassa, visceri e sangue (sottoprodotti di

origine animale) devono essere distrutti mediante infossamento in loco e/o mediante ditte autorizzate nello stesso sito di raccolta onde evitare l'eventuale diffusione di virus pestosi. Nel caso in cui il sito di infossamento degli scarti di macellazione sia differente dal sito di raccolta ed eviscerazione, il coadiutore referente o suoi vice saranno responsabili del trasferimento degli scarti mediante utilizzo di dispositivi atti ad evitare la perdita di materiale biologico nell'ambiente.

2. Il referente e suoi vice devono garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali presenti nel presente piano.
3. I coadiutori responsabili dell'abbattimento dovranno prelevare i seguenti campioni biologici (ove richiesto dall'ASL):

- Un campione di diaframma di almeno 50 grammi per la ricerca della trichinella,

Il campionamento potrà essere richiesto anche su tutti i capi abbattuti, ove richiesto dal servizio ASL.

4. I campioni biologici dovranno essere consegnati dal coadiutore agli uffici del servizio ASL competente per territorio muniti del modulo allegato al presente disciplinare.
5. Il consumo delle carni potrà essere possibile dopo l'esito favorevole delle analisi, comunicato al coadiutore o ai referenti dal personale ASL una volta consegnato l'esito positivo dall'istituto zooprofilattico competente.
6. I capi abbattuti da parte di ciascun Coadiutore possono avere le seguenti destinazioni:
 - può rimanere al Coadiutore che ha realizzato l'abbattimento;
 - essere consegnati, totalmente o parzialmente, al proprietario o al conduttore dei fondi interessati dai danneggiamenti come parziale risarcimento dei danni subiti;
 - può essere donato ad associazioni benefiche o essere donato per utilizzo in carni dedicati all'alimentazione dei grifoni.
 - Possono essere distrutti in loco mediante affossamento o negli appositi impianti di smaltimento autorizzati.
7. La fossa per l'interramento degli scarti di macellazione al fine di evitare contaminazione delle falde acquifere deve essere localizzata lontana da sorgenti, pozze o falde acquifere (200 metri di distanza). Gli scarti di macellazione devono essere sotterrati in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi e deve permettere il completo sotterramento con almeno 1 metro di suolo di copertura.

Art. 6 Gestione dei capi catturati

1. I capi catturati mediante l'utilizzo di gabbie e/o chiusini possono avere le seguenti destinazioni:
 - Abbattimento sul posto operato dal Coadiutore responsabile della gestione del chiuso e gestione della carcassa secondo le modalità espresse nell'articolo precedente.
 - Dopo la soppressione possono essere distrutti in loco mediante affossamento o negli appositi impianti di smaltimento autorizzati.

- Essere utilizzati, dopo l'abbattimento, per alimentare carni dedicati per l'alimentazione di grifoni.
- 2. La gestione delle gabbie di cattura può essere affidata ai coadiutori autorizzati o ad agricoltori locali (o proprietari dei terreni) che subiscono il danno. L'abbattimento dovrà comunque essere svolto solo da personale qualificato (coadiutori, personale della provincia o altri operatori abilitati).
- 3. L'abbattimento potrà essere svolto all'interno della struttura di cattura o in alternativa, all'interno di gabbie con pareti mobili utilizzate per il trasporto degli animali catturati.

Art.7 Modalità di controllo mediante strutture di cattura

1. Le catture dovranno essere realizzate utilizzando le seguenti modalità tecniche:
 - Dovranno garantire la selettività della cattura. Si potranno installare gabbie trappola composte da pannelli prefabbricati modulari o utilizzare le trappole mobili a rete denominate Pig brig, specifica per cinghiali.
 - L'esca alimentare fornita come attrattivo per gli animali dovrà essere mais (economico, facilmente reperibile) o cereali equivalenti. Si dovranno utilizzare solo sostanze naturali (non di origine chimica) e non potranno essere utilizzati avanzi di cibo.
 - Prima dell'attivazione delle strutture di cattura accertarsi che le gabbie siano frequentate regolarmente dalla specie target e, ove possibile, monitorare la frequentazione dei siti con foto trappole.
 - L'ubicazione delle strutture di cattura deve essere comunicata alla provincia e al CFVA. La scelta dei siti di cattura deve tenere conto delle seguenti variabili: vicinanza a strade per favorire il posizionamento delle stesse, non devono essere troppo visibili o localizzate in spazi troppo esposti, preferire aree con ombreggiamento mattutino.

7U0QFN0C - 1 - 2026-01-09 - 0000262